



SOMMARIO

MESE DI FEBBRAIO 2008

LE VIOLAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE: NUOVO LIMITE DAL 30.4.2008	PAG. 1
SPECIALE ISPEZIONI SUL LAVORO	PAG. 5
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE: LA CERTIFICAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA DEGLI INFISSI PER LA DETRAZIONE FISCALE DEL 55%	PAG. 7
AMBIENTE E SICUREZZA: NOTIZIE FLASH	PAG. 9
NOVITÀ AUTOTRASPORTO	PAG. 10
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 11
SCADENZARIO	PAG. 12

LE VIOLAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE: NUOVO LIMITE DAL 30.4.2008

Riferimenti: **Artt. 49 e 51,**
D.Lgs. n. 231/2007
CM 3.5.2006, n. 46213

Nell'ambito del Decreto che ha recepito la terza Direttiva in materia di antiriciclaggio il Legislatore ha previsto una sensibile riduzione del limite dell'uso del contante. A decorrere dal 30.4.2008 tale limite è pari infatti a € 5.000.

Il citato Decreto conferma che i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti dal lavoro, altri soggetti che svolgono attività in materia contabile e tributaria, ecc.) devono comunicare al MEF le violazioni all'uso del contante delle quali hanno avuto cognizione.

Si rammenta che tale comunicazione, se relativa ad un'operazione di importo non superiore a € 250.000, va effettuata alla competente Direzione Provinciale del Dipartimento del Tesoro, individuata in base ad uno specifico raggruppamento territoriale.

Approfondiamo l'argomento.

Come previsto dall'art. 1, DL n. 143/91, convertito dalla Legge n. 197/91, è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per **importi complessivamente superiori a € 12.500** (il limite non assume rilevanza se una delle parti è una banca o le Poste).

L'art. 7, D.Lgs. n. 56/2004 prevede(va) a carico dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti dal lavoro, ecc. e, dal 23.2.2006, anche consulenti tributari non iscritti in Albi e società di servizi del settore contabile/tributario) l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) le **violazioni all'uso del contante** delle quali gli stessi hanno avuto cognizione. Ora nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2007, emanato in attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE, il Legislatore ha previsto, in particolare:

- **la riduzione del limite per i trasferimenti in contante a € 5.000;**
- **la decorrenza del nuovo limite dal 30.4.2008.**

L'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone infatti il divieto di effettuare, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, trasferimenti di denaro contante se l'importo *"dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro."*

Innanzitutto va sottolineato che, rispetto al precedente limite (superiore a € 12.500), il nuovo limite riguarda importi **pari o superiori a € 5.000**.

La sensibile riduzione del limite, come desumibile dalla Relazione illustrativa al citato Decreto, è stata motivata *"sulla base dell'esperienza maturata negli anni, e del fatto che l'utilizzo del denaro contante continua a rappresentare, in Italia, una quota elevata dei mezzi di pagamento .."*

Nell'ambito della quotidiana attività di gestione delle contabilità per conto terzi è necessario "monitorare" le seguenti fattispecie effettuate in contanti:

- pagamenti di fatture;
- finanziamenti soci-società;
- distribuzioni di utili ai soci.

Numero 2 – Febbraio 2008

Il nuovo limite si applica anche alle c.d. **"operazioni frazionate"**, intendendo per tali le **operazioni unitarie sotto il profilo economico**, di valore pari o superiore al citato limite di € 5.000, realizzate attraverso **più operazioni, singolarmente di importo inferiore, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni**.

Va tenuto presente comunque che in base alla definizione di operazione frazionata contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. m), D.Lgs. n. 231/2007 resta ferma la sussistenza della stessa *"quando ricorrono elementi per ritenerla tale"*.

In merito al riferimento "complessivamente" è opportuno richiamare l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato nel parere 12.12.95, n. 1504, secondo il quale in presenza di **una pluralità di trasferimenti relativi alla medesima operazione**, effettuati nel citato periodo di 7 giorni, singolarmente di importo inferiore a € 5.000, ma complessivamente per un ammontare pari o superiore a tale limite, **non trova applicazione il divieto** nel caso in cui il frazionamento sia connaturato all'operazione posta in essere (ad esempio, un contratto di somministrazione), o sia la **conseguenza di uno specifico accordo tra le parti** (ad esempio, per un pagamento rateale).

Tuttavia lo stesso Consiglio di Stato sottolinea che rimane *".. impregiudicato il potere dell'autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie, la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l'applicazione della prevista misura sanzionatoria, in presenza di meccanismi eventualmente predisposti in frode al dettato legislativo per eludere i limiti ai trasferimenti di valore di cui si tratta .."*

LA COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Come sopra accennato i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono effettuare una

specifica **comunicazione al MEF delle infrazioni all'uso del contante** delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

Come previsto dall'art. 50, D.Lgs. n. 231/2007, la comunicazione in esame va **effettuata entro 30 giorni** dal momento in cui gli stessi, *"in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni"*, **hanno avuto notizia delle citate infrazioni**. Il Dipartimento del Tesoro con uno specifico Decreto al fine di *"conferire la delega a livello*

locale di alcune delle attribuzioni in materia antiriciclaggio al fine di rafforzare l'efficacia sul territorio del sistema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio", a decorrere dal 15.5.2005, ha previsto che l'esercizio delle funzioni in materia di sanzioni antiriciclaggio limitatamente alle violazioni in esame **di importo non superiore a € 250.000**, è demandato alle Direzioni Provinciali dei servizi vari.

VIOLAZIONE LIMITE UTILIZZO CONTANTE	DESTINATARIO SEGNALAZIONE
valore non superiore a € 250.000	Direzione Provinciale dei servizi vari competente in base al luogo della violazione
valore superiore a € 250.000	Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura Via XX Settembre, 97 – 00187 ROMA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Circolare 3.5.2006, n. 46213, ha chiarito che l'individuazione dell'Ufficio cui inviare la comunicazione in esame deve essere fatta seguendo i seguenti criteri:

– **entità della violazione**

In presenza di **più violazioni segnalate con un unico atto** non si deve effettuare la somma degli importi delle singole violazioni. Infatti, anche se la somma totale delle diverse violazioni, singolarmente di importo non superiore a € 250.000, supera detto importo, la segnalazione va comunque inviata alla competente Direzione Provinciale.

– **territorialità della competenza.**

Per l'individuazione della competente Direzione Provinciale va fatto riferimento al

luogo in cui è stata commessa la violazione.

Nel caso in cui, sulla base dei dati in possesso del soggetto tenuto alla comunicazione, non è possibile determinare il luogo di effettuazione della violazione, si deve fare riferimento al **luogo in cui la stessa è stata accertata.**

IL REGIME SANZIONATORIO

La violazione del divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante sopra esaminata è punita con la **sanzione dall'1 al 40%** dell'importo trasferito. Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.

VIOLAZIONI USO DENARO CONTANTE		
FINO AL 29.4.2008	IMPORTO SUPERIORE A € 12.500	SANZIONE DALL'1 AL 40% DELL'IMPORTO TRASFERITO
DAL 30.4.2008	IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 5.000	

Si evidenzia che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al MEF da parte dei soggetti sopra specificati è applicabile la **sanzione dal 3 al 30%** dell'importo dell'operazione.

CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

La contestazione delle violazioni in esame, come previsto dall'art. 60, D.Lgs. n. 231/2007, è effettuata ai sensi della Legge n. 689/81; all'irrogazione delle sanzioni provvede con Decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Alle violazioni di importo **non superiore a € 250.000** è applicabile quanto previsto dall'art. 16, Legge n. 689/81, soltanto però a favore del soggetto che ha eseguito/ricevuto il pagamento (non è prevista l'oblazione in caso di omessa comunicazione da parte dei soggetti obbligati).

Pertanto, semprechè il soggetto non abbia usufruito del medesimo beneficio nei 365 giorni precedenti, se si provvede al **pagamento entro 60 giorni dalla contestazione** è possibile pagare il **minore importo** fra:

a) un terzo del massimo della sanzione editale;

b) il doppio del minimo.

ULTERIORI NOVITA'

Sempre **dal 30 aprile 2008**, un altro punto di svolta riguarda l'**utilizzo degli assegni**: questi saranno di norma emessi con la clausola di "non trasferibilità", ma chi vorrà dei moduli "liberi", quindi senza la clausola, dovrà chiederli, pagando un'imposta di bollo di €1,50.

E' previsto inoltre l'obbligo di riportare il codice fiscale del girante.

Per gli assegni di importo pari o superiore a € 5.000,00 è obbligatoria la clausola di "non trasferibilità".

E' invece il 30 giugno 2008 la data limite per estinguere o "ridurre" i **libretti di deposito bancari o postali al portatore**. Ma **già dal 30 aprile 2008** non potranno avere un saldo pari o superiore a € 5.000,00, pena una sanzione dal 20% al 40% del saldo.

Daniele Gaspari

Area Consulenza Fiscale



Speciale

ISPEZIONI SUL LAVORO

In questi ultimi mesi le verifiche ispettive sono notevolmente aumentate e per tali ragioni ritengo utile da questo mese riassumere alcuni elementi normativi da tenere presente in sede di ispezione.

RAPPORTI AUTONOMI

Molte aziende collaborano con associati in partecipazione, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto.

Questi rapporti sono previsti da leggi e sono perfettamente validi; gli ispettori, però, vanno a rilevare se nella realtà aziendale queste figure nascondono dei "dipendenti camuffati" ossia se si sostanzia un rapporto di subordinazione inteso come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico.

La giurisprudenza ha individuato una serie di elementi che potrebbero rilevare o far supporre un rapporto dipendente:

- l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
- l'utilizzo dei materiali e macchinari del datore;
- la soggezione del lavoratore alle direttive tecniche, al potere di controllo e disciplinare (richiami);
- il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione;
- l'osservanza di un orario rigido di lavoro;
- l'obbligo di reperibilità;
- la continuità e sistematicità della prestazione
- la mono-committenza ossia collaborare con un unico committente ecc.

Per tale motivo gli ispettori al lavoratore autonomo spesso rivolgono "domande trabocchetto" quali:

- quante ore di lavoro vengono lavorate?
- quante giornate di ferie si godono all'anno?
- da chi si prendono gli ordini?
- la retribuzione e' proporzionata alle ore effettuate?
- in caso di impossibilità ad andare a lavorare, il collaboratore chi avvisa?

Numero 2 – Febbraio 2008

E' chiaro che le parti stipulanti il contratto devono sapere che il lavoratore autonomo e' libero di eseguire la sua prestazione come crede, possedendo una elevata professionalità su cui il committente non può interferire; la prestazione può essere svolta quando lo ritiene opportuno e conseguentemente, non dovendo garantire una presenza obbligatoria continuativa non ha orario di lavoro rigido, non ha ferie ecc.

Poiche tutte queste informazioni sono indicate o possono essere dedotte dal contratto sottoscritto, invito le parti a rileggerlo periodicamente!

In caso di associazione in partecipazione il lavoratore partecipa all'attività a fronte di una percentuale di utili: per tale motivo e' bene ricordare che i compensi che vengono erogati durante l'anno non sono altro che acconti su utili che diventeranno definitivi solo dopo aver redatto il bilancio. Questo fa dedurre il fatto che l'associato deve essere a conoscenza dei dati del bilancio e dell'andamento aziendale.

I cococo attualmente sono utilizzati per i lavoratori oltre i 60 anni (per le donne) e i 65 (per gli uomini) e per essi valgono le medesime regole sopra indicate.

I copro sono i contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di un progetto.

Oltre a quanto sopra indicato e' necessario che il collaboratore sia impiegato solamente per la realizzazione del progetto concordato e che non vi sia promiscuità di mansioni e compiti con eventuali altri dipendenti.

Il 29/01/08 il Min. Del Lavoro ha emanato una circolare (alla quale gli ispettori dovranno attenersi) dove vengono indicate attività che mal si conciliano con il contratto a progetto:

- distributori di bollette, consegna riviste, lettrici di contatori,
- autisti, autotrasportatori, facchini
- babysitter e badanti
- baristi e camerieri
- commessi, addetti alle vendite, segretarie e terminalisti
- istruttori di autoscuola
- manutentori
- muratori e operai nell'edilizia
- estetiste e parrucchieri.

Ma cosa succede se, a seguito di verifica aziendale, l'ispettore ravvede un rapporto di dipendenza tra le parti?

L'ispettore redige un verbale quantificando, per tutta la durata del contratto autonomo, i contributi non versati nella gestione da dipendente, le somme aggiuntive che possono arrivare fino al 60% dei contributi omessi ed eventuali ulteriori sanzioni amministrative.

Nel caso in cui, poi, il collaboratore sia pensionato e la sua pensione sia soggetta a trattenuta (per es. se e' andato in pensione non con i 40 anni, bensì con i 35 anni di lavoro), l'Inps trattiene al datore di lavoro un importo che può andare da 1 a quattro volte

la trattenuta omessa fino al massimo del compenso percepito.

Chiaramente contro il verbale amministrativo redatto dagli ispettori le parti possono ricorrere e rivolgersi al giudice che in base alle prove testimoniali, documentali ed alla rilevazione della volontarietà delle parti, decide definitivamente sulla autonomia o sulla subordinazione del rapporto.

Concludo dicendo che il legislatore ha cercato in questi anni di disincentivare le collaborazioni autonome aumentando gradualmente le aliquote di versamento all'Inps.

Per il 2008 le aliquote sono pari a :

- **24,72%** per gli iscritti alla gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
- **17,00%** per pensionati o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

Patrizia Pizzinelli
Area Consulenza del Lavoro

LA CERTIFICAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA DEGLI INFISSI PER LA DETRAZIONE FISCALE DEL 55%

La nuova legge Finanziaria 2008, proroga gli incentivi di interesse energetico e ambientale già previsti dalla precedente Finanziaria sino a tutto il 2010. Salvo il fatto che si è ancora in attesa dei decreti attuativi, intendiamo affrontare la questione delle agevolazioni previste per la riqualificazione globale degli edifici, in particolare la parte relativa alla sostituzione di finestre.

Per questo intervento sono previsti incentivi, sotto forma di detrazione fiscale da ripartirsi in quote annuali da tre a dieci anni a scelta del contribuente, del 55% dell'importo sostenuto. La nuova legge Finanziaria ha stabilito che per l'installazione di finestre comprensive di infissi non è più necessario l'attestato di qualificazione (o certificazione) da rilasciarsi a cura di un tecnico abilitato ma è sufficiente la dichiarazione con il valore della trasmittanza termica rilasciata dal produttore o commerciante dell'infisso.

In relazione a questa dichiarazione, è possibile optare fra due soluzioni:

1. far eseguire un test in laboratorio (prova) per determinare la trasmittanza termica dell'infisso;
2. determinarla mediante calcolo in base alla norma tecnica ISO 10077-1, una volta che è nota la trasmittanza termica del vetro (fornita dal produttore della vetrocamera).

In questo secondo caso il valore ottenuto è più sfavorevole rispetto a quello reale che può essere determinato solo dalla prova in laboratorio, tuttavia il costo economico sostenuto per la prima soluzione è decisamente più elevato che non in caso di calcolo.

In base alla norma ISO 10077-1, il valore della trasmittanza termica di un infisso può essere facilmente determinato una volta che

si hanno i seguenti dati:

- dimensioni del telaio dell'infisso (larghezza x altezza)
- dimensioni della parte vetrata (larghezza x altezza)
- valore della trasmittanza termica del vetro (fornito dal produttore della vetrocamera)
- spessore del telaio dell'infisso
- trasmittanza termica del telaio (ottenibile da un grafico della norma in funzione dello spessore e del tipo di materiale del telaio)
- trasmittanza termica lineare (ottenibile dalla norma) che introduce una correzione dovuta alla giuntura telaio-vetro.

Utilizzando l'equazione indicata in norma è possibile ottenere il valore della trasmittanza termica dell'intero infisso, dato necessario per la dichiarazione del produttore. Inoltre è possibile determinare, sempre mediante calcolo, anche il valore della trasmittanza relativo al sistema composto da infisso più chiusura oscurante.

Una volta ottenuto il valore, il produttore deve redigere una dichiarazione sulla propria carta intestata dove riporta per singolo infisso il valore della trasmittanza termica complessiva ed il valore della vetrocamera.

Si precisa che affinché il cliente finale possa usufruire della detrazione fiscale del 55% per la sostituzione degli infissi nel proprio edificio è necessario che il nuovo infisso installato rispetti i valori limite riportati nella seguente tabella, in funzione della zona climatica dove avviene l'installazione:

Zona Climatica	Finestre comprensive di infissi U (W/m²K)
A	5,0
B	3,6
C	3,0
D	2,8
E	2,5
F	2,2

Si ricorda che i comuni della provincia di Forlì-Cesena sono quasi tutti in zona climatica E, tranne il comune di Verghereto che è in zona F ed i comuni di Forlì e Forlimpopoli che sono in zona D.

Federimpresa, società del sistema Confartigianato Cesena, ha sviluppato un nuovo servizio di consulenza rivolto ai produttori di infissi per la definizione della

trasmissione termica in base alla norma ISO 10077-1, che comprende anche la fornitura di un foglio di calcolo per determinare il valore di ogni infisso prodotto. Per maggiori informazioni è possibile contattare Emanuela Magrini al numero 0547.642511.

Emanuela Magrini

Area Qualità e Certificazione



AMBIENTE & SICUREZZA NOTIZIE FLASH

INCENTIVI MSE 2008 PER IMPIANTI AUTO A GAS

A far data dal 2 Gennaio 2008, ripartono gli incentivi MSE 2008 per le trasformazioni GPL/METANO degli autoveicoli.

Per il 2008 sono stati stanziati 52 milioni di Euro che diventeranno 102 milioni nel 2009. E' modificata in primo luogo la tipologia di rispetto della classe ambientale del veicolo che può essere incentivato: dal 2008 possono essere utilizzati i contributi MSE per le trasformazioni sui veicoli di qualsiasi classe ambientale: pre-euro, euro1, euro2, euro3, euro4, euro5.

Il Decreto n. 248 del 31.12.2007 art. 29 c.9, Milleproroghe, ha così modificato l'importo dell'incentivo:

- 350 euro per le trasformazioni GPL e 500 euro per le trasformazioni a METANO.

La metodologia di recupero dell'incentivo da parte dell'impresa installatrice è sempre quella del credito d'imposta attraverso il modello F24 con relativo attestato di approvazione dell'impianto rilasciato dal Consorzio Ecogas.

Da lunedì 21 Gennaio 2008 è attivo il link del sito internet www.ecogas.it per dare la possibilità, agli impiantisti registrati, di iniziare a prenotare gli impianti.

Il sito sarà attivo già qualche giorno prima, MA SOLO per poter confermare l'adesione alla campagna, è infatti obbligatorio confermarne la partecipazione.

Le aziende che erano già registrate per i contributi MSE 2007 dovranno solo aderire alla nuova campagna MSE 2008, mentre le imprese non registrate nella campagna 2007 dovranno prima iscriversi alla campagna MSE 2008 poi aderire alla campagna stessa. Vale la pena ricordare che sia account che password necessari per accedere al link sono

gli stessi già in possesso delle aziende registratesi nel 2007.

Anche queste operazioni vanno fatte via internet sul link dedicato sul sito www.ecogas.it

Rientreranno nella possibilità di ottenere il contributo tutte le trasformazioni eseguite e/o collaudate a far data dal 2 gennaio 2008. Ovvio quindi che anche la fattura debba essere del 2008.

AUTORIZZAZIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: PROROGA AL 31 MARZO 2008

La regione Emilia-Romagna ha prorogato per le imprese con fabbricati ed aree esterne, il termine entro cui richiedere l'Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia. Il nuovo termine è il 31 Marzo 2008.

La norma si applica alle superfici IMPERMEABILI SCOPERTE dove, a seguito di un'evento meteorico, vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che possono influenzare la qualità delle acque superficiali o sotterranee nonché il suolo.

Rientrano quindi nell'obbligo autorizzativo previsto dal D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006, le imprese con aree esterne destinate ad attività soggette a rischio di dilavamento (con fasi di lavorazioni o altri usi specifici, con depositi di materie prime/semilavorati/scarti/rifiuti, aree, piazzali interessati a tale rischio).

Si suggerisce alle imprese interessate, di contattare tecnici progettisti competenti per richiedere PER TEMPO la Domanda di Autorizzazione entro il **31-3-2008** alla provincia se lo scarico è in acque superficiali, o ai Comuni, per la rete fognaria.

E' consigliabile allegare alla Domanda un progetto che preveda tempi congrui per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed impiantistici.

Eugenio Battistini
Area Ambiente e Sicurezza

Novità-Autotrasporto

NUOVE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO: LE REGOLE DAL 1-1-2008 PER PARTIRE CON L'ATTIVITÀ

La recente Legge Finanziaria ha modificato significativamente le REGOLE DI ACCESSO AL MERCATO per le nuove imprese di autotrasporto, o per quelle esistenti, che intendono aumentare la capacità di trasporto dei propri veicoli.

Dal 1-1-2008, per un nuovo imprenditore che intende esercitare con veicoli di p.c. Superiore a 1,5 tonnellate, o per uno già iscritto che vuole aumentare la categoria di peso dei veicoli utilizzati (da 3,5 Tonn. a 11,5 o 24, o 44 Tonnellate), oltre ad essere iscritto all'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI MERCI C/TERZI, dimostrando i requisiti di CAPACITA' PROFESSIONALE, ONORABILITA' e CAPACITA' FINANZIARIA, si può partire operativamente con l'attività, SOLO SE L'IMPRENDITORE DIMOSTRA di:

1) aver immatricolato autoveicoli per il trasporto di cose di categoria non inferiore "Euro 3", per un peso complessivo non inferiore a 80 Tonnellate (in pratica quasi 2 TIR).

oppure

2) aver acquisito per CESSIONE DI AZIENDA, altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto merci c/terzi (indipendentemente se abbia o meno autoveicoli, e se li ha, dalla categoria EURO) oppure

3) aver acquisito l'intero parco veicolare, purchè composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad "Euro 3", di altra impresa di autotrasporto merci c/terzi, che cessi l'attività (anche se composto da un'unico veicolo).

Anche per le imprese esistenti con veicoli di piccola portata (inferiore a 7 tonnellate di

p.u. e a 11,5 di p.c., ancorchè inferiore a 3,5 Tonnellate di p.u. o a 6 Tonnellate di p.c. o veicoli speciali quali autobetoniere, compattatori rifiuti e per espurgo pozzi neri), qualora intendano cessare l'attività, si aprono nuove opportunità di mercato, cedendola a terzi che intendono iniziare una nuova impresa di autotrasporto. Nella pratica potranno cedere a titolo oneroso il loro avviamento.

Si invitano pertanto i nuovi potenziali imprenditori ed i potenziali cedenti di attività di autotrasporto, a verificare preventivamente con i servizi Trasporto della Confartigianato le nuove regole, onde poter commissionare correttamente l'acquisto di autoveicoli e partire con l'attività in regola.

ORARIO DI LAVORO AUTISTI : NUOVO REGISTRO PER REGISTRARE L'ORARIO

L'art. 8 del D.Lgs. N° 234 del 19-11-2007, introduce dal 1-1-2008 l'obbligo di istituire e tenere aggiornato un NUOVO REGISTRO, ove annotare l'orario di lavoro dei dipendenti autisti (lavoratori mobili).

E' necessario quindi far vidimare alla Direzione Provinciale del Lavoro, con sollecitudine, un nuovo REGISTRO SEGNAORE, ove registrare giornalmente (al massimo entro 3 giorni) per ogni autista le ore di lavoro ordinario e straordinario.

Per chi tiene il servizio paghe in Confartigianato, provvede ovviamente l'associazione.

In caso di mancata applicazione delle nuove disposizioni, occhio alle sanzioni amministrative, che in caso di controllo possono essere applicative (da 250 a 1.500 Euro per ciascuna delle singole violazioni).

Eugenio Battistini
Area Ambiente e Sicurezza



Bando per il consolidamento dei laboratori di ricerca e dei centri per l'innovazione della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna

In attuazione della Misura 3.4 Azioni A e B del Programma per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico.

Obiettivo di questo secondo bando, in attuazione della **Misura 3.4 Azioni A** (Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico) e **B** (Centri per l'innovazione) **del Programma per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico (PRRIITT)**, è il consolidamento e la continuità della rete, favorendo una sua maggiore riconoscibilità da parte delle imprese, anche attraverso un percorso di adeguamento e riorganizzazione dei laboratori e dei centri finalizzato a rendere le strutture sempre più in grado di rispondere efficacemente e professionalmente alle esigenze del sistema produttivo regionale.

In conformità a questi obiettivi, il bando sostiene:

A. Programmi per la realizzazione di attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico e per lo sviluppo organizzativo dei laboratori appartenenti alla rete regionale;

B. Programmi di supporto all'innovazione e al trasferimento tecnologico, finalizzati a favorire la circolazione delle conoscenze tecnologiche e a sensibilizzare le imprese verso la sperimentazione innovativa, realizzati da centri per l'innovazione appartenenti alla rete regionale

SEZIONE A

Tipologia di attività finanziabili

Possono presentare domanda laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico. Il bando sostiene programmi dei laboratori che prevedano un piano dettagliato:

- Delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico previste e degli investimenti necessari alla loro realizzazione;
- Delle attività di valorizzazione e di diffusione, al più ampio numero di imprese, dei risultati derivanti dalle attività di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico previste;
- Delle attività rivolte allo sviluppo e al consolidamento organizzativo dei laboratori, alla fusione e accorpamento, alla loro strutturazione organizzativa, alla costituzione in forma giuridica.

SEZIONE B

Tipologia di attività finanziabili

Il bando sostiene programmi dei Centri che prevedano un piano dettagliato:

- Delle attività e dei servizi di trasferimento tecnologico volte a favorire la qualificazione e l'innovazione di sistemi produttivi regionali individuati sulla base della filiera di appartenenza o di altri criteri di omogeneità, identificando all'interno ed all'esterno del sistema regionale le conoscenze e le competenze idonee a rispondere ai bisogni reali e potenziali di innovazione;
- Delle attività rivolte allo sviluppo e al consolidamento organizzativo dei centri, alla fusione e accorpamento, alla loro strutturazione organizzativa, all'adeguamento della sede, alla eventuale costituzione in forma giuridica.

Il contributo massimo della Regione, erogato in forma di contributo in conto capitale, non potrà superare il 50% delle spese ammesse.

Le domande devono essere inviate a partire dal **15 Gennaio 2008** ed entro e non oltre il giorno **28 Febbraio 2008**.

Chiara Ricci

Area Finanziaria e Crediti Speciali

FEBBRAIO 2008

lunedì 18 febbraio

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**
Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente
- **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**
Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione
- **IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE**
Versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione
- **CONDOMINI – RITENUTE**
Versamento ritenute del 4% per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi
- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**
Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente
- **IVA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE**
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito (IV trimestre 2007)
- **IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO**
Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente
- **CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCianti**
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (IV quota fissa 2007)
- **GESTIONE SEPARATA INPS**
Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente
- **CONTRIBUTI INPS MENSILI**
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
- **AUTOLIQUIDAZIONE INAIL**
Predisposizione del modello per il calcolo e pagamento del premio INAIL
- **TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA**
Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

mercoledì 20 febbraio

- **CONTRIBUTI ENASARCO**
Termine per il versamento dei contributi da parte del mandante
- **IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI**
Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

lunedì 25 febbraio

- **ASSOCIAZIONI CULTURALI**
Invio telematico dell'istanza per la richiesta di esenzione IRES per gli anni 2007 e 2008

giovedì 28 febbraio

- **CONSEGNA MODELLO CUD**
Consegna ai lavoratori dipendenti e ai soggetti percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente della certificazione dei redditi (redditi 2007)
- **CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI**
Consegna ai percettori del modello di certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel 2007
- **CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI**
Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni della certificazione attestante i redditi corrisposti nel 2007
- **CONTRIBUTI FASI**
Versamento dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali (trimestre gennaio - marzo 2008)

venerdì 29 febbraio

- **COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA**
Presentazione per via telematica della comunicazione annuale dati IVA (periodo d'imposta 2007)
- **CIG RIDOTTA**
Invio all'INPS della dichiarazione annuale per l'applicazione della CIG ridotta
- **MODELLO DM10/2**
Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti
- **DENUNCIA EMENS**
Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati
- **DETRAZIONE IRPEF 55% RISPARMIO ENERGETICO**
Invio della documentazione all'Enea per fruire dell'agevolazione relativamente alle spese sostenute nel 2007.